



COMUNE DI DECIMOMANNU

UFFICIO DEL SINDACO

SINDACO

Marongiu Anna Paola

ORDINANZA SINDACALE N.

9

in data

28/05/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI EMERGENZIALI COVID-19 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 181 DEL DL N.34 /2020 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 28.5.2020

OGGETTO: disposizioni emergenziali COVID-19 per l'attuazione dell'art. 181 del DL n.34 /2020 relativa all'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività economiche.

LA SINDACA

Visti:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti - per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna N° 23 del 17 Maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e in particolare l'art. 181 "sostegno delle imprese di Pubblico Esercizio".

Considerato

che l'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone:

“Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507”

A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Ritenuto conseguentemente necessario

1)Autorizzare la sospensione temporanea delle vigenti norme regolamentari in relazione al procedimento autorizzatorio di occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors, tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo prontamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, nonché di altre attività commerciali, allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti normativamente previsti e tenuto conto delle necessità di mobilità e spostamento di persone con disabilità, da non ostacolare con nuove barriere

architettoniche e impedimenti al loro passaggio, garantendo sempre il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso ed un passaggio per i pedoni di almeno un metro e mezza (1,5 mt) di ampiezza se effettuata sul marciapiede.

2) A far data dallo stesso termine di cui al 1 maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3) Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade, aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, nonché di altre attività commerciali non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4) Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Considerato che lo scopo prioritario è quello di favorire il posizionamento di tavolini e sedie per bar e ristoranti sulle aree pubbliche di sosta al fine di recuperare parte della minore capienza all'interno dei locali che è conseguente all'applicazione delle prescrizioni sul distanziamento sociale a seguito dell'emergenza COVID 19;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività e mitigando il rischio derivante dall'utilizzo di aree chiuse e confinate.

Vista

- la citata normativa nazionale e regionale;
- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 53, comma 16-ter;
- La legge 190/2012 e in particolare l'art. 1, comma 32;
- Lo Statuto comunale

ORDINA

Per quanto in premessa:

1) Relativamente agli aspetti procedurali:

-Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate in via telematica tramite mail ordinaria all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it con allegata la sola planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità.

Alle istanze non si applica l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;

- L'occupazione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal 1° Settore- Attività Produttive, previo parere della Polizia locale entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;

-In caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà

all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;

-L'autorizzazione viene rilasciata tramite mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;

-L'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

2) Relativamente agli aspetti sostanziali:

-Qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico su aree a verde, su marciapiedi, su piazze prospicienti all'esercizio, su aree dedicate alla sosta e su qualunque area in cui è comunque permessa la circolazione di veicoli, si procederà ad istruirle ed autorizzarle entro cinque giorni lavorativi al rilascio senza ulteriori adempimenti;

-Qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio, ed alla contestuale richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. In tal caso non si applica il silenzio assenso e decorsi 30 giorni si applicano le procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente normativa;

-L'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte esercizio, laterali, fronte-strada, indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;

-Dovrà essere introdotto il limite di velocità a 30 Km all'ora nelle vie dell'abitato interessate dalle richieste degli esercenti, prescrizione che consente anche l'incremento di spazi per tavolini a margine della carreggiata in sostituzione di posti auto;

-L'atto di concessione della occupazione, esente dall'imposta di bollo, indicherà la superficie concedibile, anche eventualmente differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute, valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili e fatta eccezione per le occupazioni da effettuarsi negli spazi di parcheggio in linea lungo strada; la superficie concedibile non potrà superare i tre (3) stalli consecutivi di parcheggio e i trenta (30) mq. nelle piazze; nel caso di concessioni già rilasciate l'ampliamento delle superfici non potrà superare i tre stalli consecutivi di parcheggi e i 30mq nelle piazze;

-Potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

-Garantire la mobilità e lo spostamento di persone con disabilità, in modo da non ostacolare con nuove barriere architettoniche e impedimenti il loro passaggio, assicurando sempre il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso ed un passaggio per i pedoni di almeno un metro e mezzo (1,5 mt) di ampiezza se effettuata sul marciapiede.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu all'indirizzo www.comune.decimomannu.ca.it e trasmessa a:

- Prefetto UTG di Cagliari
- Stazione Carabinieri Decimomannu
- Segretario comunale

- Responsabile del 1° Settore -Attività Produttive
- Responsabile del 6° Settore –Polizia locale

-che sia assicurata la massima diffusione della presente ordinanza con ogni mezzo di comunicazione.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020;

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso - al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

La Sindaca
Dott.ssa Anna Paola Marongiu